

D.A.

n. 1093

IL RETTORE

VISTO

l'art. 12 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ed in particolare i commi 1 e 2 che stabiliscono rispettivamente che il Rettore è eletto, su candidatura espressa sulla base di un programma, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno e la composizione dell'elettorato attivo;

RITENUTO

opportuno adottare apposito provvedimento finalizzato a specificare le varie fasi operative del procedimento di elezione del Rettore;

D E C R E T A

Art. 1 – La presentazione della candidatura all'elezione per la carica di Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II avviene mediante dichiarazione, sottoscritta alla presenza del Direttore Amministrativo dell'Ateneo, ovvero di un funzionario da questi appositamente delegato, che ne autentica la firma.

Unitamente alla candidatura, l'interessato presenta in allegato anche due copie del programma sottoscritte in originale.

Art. 2 – Il candidato che, al momento della scadenza del termine di cui al successivo art. 3, si trovi in regime di tempo definito, deve presentare, unitamente alla documentazione di cui all'art. 1, anche la dichiarazione con la quale espressamente si impegna, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.

Art. 3 – La presentazione della dichiarazione di candidatura, completa del programma e dell'eventuale dichiarazione di opzione di cui al precedente art. 2, deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la prima tornata delle elezioni. Nell'ipotesi in cui il termine previsto dal comma precedente dovesse cadere in giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 4 – Entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 3, il Direttore Amministrativo comunica per iscritto al Decano l'elenco dei candidati, precisando per ciascuno la qualifica accademica e la Facoltà di appartenenza.

Entro lo stesso termine il Direttore Amministrativo impartisce le opportune disposizioni per garantire la massima pubblicità dell'elenco dei candidati.

L'elenco dei candidati in ogni caso dovrà essere reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo, nei locali delle Presidenze di Facoltà, sul sito web dell'Università e, durante tutto il tempo delle votazioni, nei locali del Seggio Elettorale.

Art. 5 – L'elettorato passivo e attivo compete ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 dello Statuto.

Art. 6 – La composizione del corpo elettorale viene definita alla data del provvedimento di convocazione del corpo stesso. Nella stessa data copia dell'elenco degli aventi diritto al voto sarà depositata presso la Direzione Amministrativa dell'Ateneo perché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Eventuali ricorsi, dovuti ad errori od omissioni, vanno presentati al Decano e depositati presso la Direzione Amministrativa entro i successivi dieci giorni.

Sui ricorsi decide il Decano con decreto motivato entro cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il provvedimento di cui al comma precedente va comunicato all'interessato entro cinque giorni, mediante consegna di copia presso il Dipartimento di appartenenza.

Art. 7 – Il presente decreto sarà affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Napoli, 14 marzo 2006

IL RETTORE
Prof. Guido TROMBETTI